

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1109

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETRICCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994

Modifiche agli articoli 25 della legge 18 dicembre 1964,
n. 1414, e 65 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di
promozione a sottotenente di complemento

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, prevede, tra l'altro, che per il conseguimento della nomina a sottotenente di complemento dell'Arma dei carabinieri siano necessari i seguenti requisiti:

essere marescialli maggiori;
aver acquisito in via normale diritto al collocamento a riposto per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto;
non aver superato il cinquantaseiesimo anno di età.

Il limite è di cinquantanove anni, per i marescialli maggiori nominati «cariche speciali», ed è elevato a sessantuno anni per quelli transitati nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

L'entrata in vigore delle leggi 10 maggio 1983, n. 212 e 27 dicembre 1990, n. 404, ha di fatto modificato l'applicazione del suindicato articolo 25, dal momento che in particolare è stato stabilito che i sottufficiali:

a) cessano dal servizio al compimento del cinquantaseiesimo anno di età, abrogando il ruolo speciale per mansioni d'ufficio e le maggiorazioni dei limiti di età per le «cariche speciali»;

b) transitano nella categoria dell'ausiliaria, se idonei al servizio militare in condi-

zionato e non abbiano prodotto domanda di rinuncia;

c) permangono in tale posizione fino al sessantaquattresimo anno di età, con possibilità di richiamo in servizio caso di necessità.

Per quanto sopra, in assenza di precise norme di raccordo, i marescialli maggiori collocati nella posizione di «ausiliaria», senza trattenimento in servizio non possono beneficiare della promozione a sottotenente di complemento.

Parimenti, non possono beneficiarne, neppure coloro che vengono trattenuti in servizio ostandovi l'articolo 65 della legge 10 aprile 1954, n. 113, che fissa in sessantadue anni il limite di età per gli ufficiali inferiori per il transito nella posizione di congedo assoluto.

Col presente disegno di legge si propongono, pertanto, le necessarie modifiche alle citate norme, allo scopo di eliminare l'inconveniente riscontrato e consentire di attribuire al personale interessato la legittima promozione al grado di sottotenente di complemento.

Trattandosi di una promozione a titolo puramente «onorifico», il provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *1.* La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, oltre che nel modo indicato all'articolo 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento al riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano il corso di cui all'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di cinquantasei anni. Lo stesso limite è elevato a sessantaquattro anni per i marescialli maggiori collocati nella categoria dell'ausiliaria.

3. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o nella riserva di complemento».

Art. 2.

1. L'articolo 65 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 65. *1.* L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) 65 anni se ufficiale superiore;

b) 62 anni se ufficiale inferiore o 65 se sottotenente di complemento nominato ai sensi dell'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414».

